

RICOSTRUZIONE AREE COLPITE DA SISMA

Legge Regionale 23 marzo 2006, n. 4

Attività di ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto del 9 settembre 1998.

[B.U. 27-03-2006, N. 18]

Art. 1

Finalità

1. Scopo delle presenti norme è quello di consentire la regolare prosecuzione ed il completamento delle attività di ricostruzione, nonché lo snellimento ed il controllo delle procedure nelle aree colpite dal terremoto del 9 settembre 1998.

Art. 2

Oggetto

1. Per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, la Regione nell'ambito delle funzioni di programmazione finanziaria attribuite dal Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 2, nonché dal Decreto-Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 1, assegna ai Comuni una somma fino al 4% delle risorse, complessivamente destinate alle attività di ricostruzione, al controllo dei progetti nonché alla effettuazione di tutti gli adempimenti connessi ai relativi procedimenti tecnico-amministrativi.

Art. 3

Utilizzo delle somme

1. I Comuni possono utilizzare le suddette somme avvalendosi di qualificati professionisti quali consulenti esterni a supporto delle attività dell'Amministrazione, nei limiti delle unità già esistenti.

Art. 4

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.